



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome Del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE DI CASSINO

Sezione Civile - Procedure Concorsuali

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott.ssa Michela Grillo presidente,
dott. Lorenzo Sandulli giudice delegato-relatore,
dott.ssa Francesca Di Giorno giudice,

esaminati gli atti del procedimento unitario n. 52/2025, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Il Tribunale, visto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata depositato in data 1.4.2025 dal ricorrente ANTETOMASO COSIMO (c.f. NTTCSM71R19C034M), residente in Gaeta (Lt), Piazza delle Sirene n. 27, assistito dall'Avv. Patrizia Menanno e coadiuvato dal gestore della crisi Avv. Orazio Picano, nominato dall'OCC di Cassino;

vista la relazione depositata dal predetto gestore della crisi;

viste le richieste di chiarimenti del giudice delegato il 14.4.2025;

viste le integrazioni depositate dal ricorrente e dal gestore della crisi in data 22.4.2025;

rilevato che sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 ccii, tenuto conto della residenza di parte ricorrente;

OSSERVA

1. Il nucleo del ricorrente si compone di cinque componenti: il ricorrente stesso, il coniuge Rotesi Anna ed i loro tre figli Lorenzo, Graziano e Christian, tutti quanti inoccupati ad eccezione del medesimo ricorrente, il quale lavora come operaio presso l'Aeneas Landing s.p.a. e percepisce l'importo di euro 1.500,00 al mese, che viene totalmente assorbito dai bisogni fondamentali della famiglia, *in primis* per la conduzione in locazione dell'abitazione dove vive con i familiari, versando un canone di euro 480,00 mensili.

Il ricorrente, inoltre, è proprietario di due autoveicoli (Ford Focus, tg. EB883NE e Audi Q5, tg. EG177CV), immatricolati oltre 14 anni fa, di cui ha chiesto l'esclusione dalla liquidazione controllata, attendendo questi alle ordinarie esigenze familiari. E', inoltre, contitolare insieme al fratello di una serie di terreni in Gaeta: in proposito, a seguito dei rilievi del G.D.



relativi all'assenza di convenienza relativa alla messa in vendita della sola quota di titolarità del ricorrente, questi ha proposto di porre in vendita anche la quota del fratello (Antetomaso Franco, C.F. NTTFNC74S28C034T), raggiungendosi così l'intero per la maggior parte dei terreni in questione, avendo sul punto acquisito il consenso del fratello stesso, con versamento in favore di quest'ultimo della metà del ricavato (si aggiunga: previa deduzione delle spese di liquidazione e, comunque, senza oneri aggiuntivi per il fratello).

2. I terreni sono tutti ubicati in Gaeta e quelli di cui il ricorrente è titolare per 1/2 si trovano:

> in via Vignone e sono identificati come segue: foglio n. 2, particella n. 18 (seminativo di mq 320), particella n. 31 (seminativo di mq 2.793), particella n. 71 (carrubeto di mq 934), particella n. 73 (carrubeto di mq 2.867), particella n. 176 (vigneto di mq 2950), particella n. 178 (vigneto di mq 1.662), particella n. 193 (seminativo di mq 10.080), particella n. 226 (seminativo di mq 10.400); foglio n. 17, particella n. 15 (seminativo di mq 254), particella n. 15 (seminativo di mq 5.106);

> sul Monte Cologna tra Via Flacca e la strada San Vito e sono identificati come segue: foglio n. 27, particella n. 320 (vigneto di mq 445), particella n. 327 (vigneto di mq 614), particella n. 347 (vigneto di mq 911);

> in via Flacca e sono identificati come segue: foglio n. 30, particella n. 98 (pascolo di mq 19), particella n. 112 (pascolo di mq 230), particella n. 386 (vigneto di mq 1.120), particella n. 389 (vigneto di mq 220).

Quelli di cui il ricorrente è titolare per 1/8 si trovano sempre in Gaeta (Lt), via Appia e sono identificati come segue: foglio n. 1, particella n. 184 (vigneto di mq 1.489), particella n. 191 (vigneto di mq 836).

3. Sussiste, altresì, lo stato di sovraindebitamento del ricorrente, posto che i suoi debiti ammontano ad euro 51.884,70 e che per il loro soddisfacimento dovrebbe versare una rata complessiva mensile di euro 1.088,52, dedotta la quale potrebbe pagare solamente il canone di locazione, non residuando alcunché per il soddisfacimento delle esigenze primarie della famiglia.

Si aggiunga che il ricorrente ha fornito adeguata spiegazione della scelta dello strumento in questione: il reddito che percepisce è tutto destinato al soddisfacimento dei bisogni familiari primari, non potendo concepirsi rate da destinare al soddisfacimento, pur falcidiato dei creditori, che avrebbero potuto far ipotizzare altri strumenti; peraltro ove il ricorrente non fosse stato titolare *pro quota* dei suddetti terreni, questi avrebbe probabilmente richiesto di accedere allo strumento dell'esdebitazione dell'incapiente ex art. 283 ccii.

Bisogna, peraltro, precisare che in ipotesi di autovettura sottoposta a fermo amministrativo, l'autorizzazione per il relativo utilizzo per esigenze lavorative del debitore deve essere oggetto di specifica istanza all'Agente della Riscossione, non potendo essere richiesta al Giudice della procedura concorsuale (Tr. Monza, sez. III., 17.4.2024, n. 71).



4. In definitiva, rilevato che la liquidazione controllata ha struttura e funzioni simili a quelle della liquidazione giudiziale, aprendosi con una sentenza che costituisce un apparato chiamato ad amministrare e a liquidare il patrimonio del debitore e a distribuire il ricavato tra i creditori nel rispetto della *par condicio creditorum*, fatte salve le cause legittime di prelazione; manca, quindi, l'elemento negoziale proprio delle altre procedure di sovraindebitamento;

verificato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 2, c. 1, lett. c), ccii, in quanto il debitore, persona fisica, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza;

rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della crisi, contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente a corredo della domanda, oltre che l'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore come previsto dall'art. 269, c. 2, ccii, novellato a seguito dell'introduzione del c.d. correttivo ter, essendo detta relazione completa, altresì, dell'attestazione secondo cui è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori;

considerato che l'apertura della liquidazione controllata comporta in capo al debitore, in analogia con quanto previsto per la liquidazione giudiziale, lo spossessamento dei beni, ovvero la perdita del potere di amministrare e disporre del patrimonio liquidabile, che viene attribuito al liquidatore, ad eccezione degli autoveicoli sopraindicati;

preso atto, inoltre, delle spese necessarie al mantenimento del ricorrente e del proprio nucleo familiare, ragion per cui si ritiene che debba lasciarsi nella sua disponibilità, ai sensi dell'art. 268, c. 4, lett. b), la somma mensile di euro 1.500,00, mentre i redditi ulteriori, oltre gli ipotetici beni sopravvenuti, dovranno essere posti a disposizione dei creditori, fatta salva ogni eventuale successiva determinazione del giudice delegato.

P.Q.M.

Visti gli artt. 40 ss. e 268 ss. ccii,

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente ANTETOMASO COSIMO (c.f. NTTCSM71R19C034M).

Nomina Giudice Delegato il Dott. Lorenzo Sandulli.

Nomina Liquidatore l'Avv. Orazio Picano, pec oraziopicano@pec.avvovaticassino.it, già Gestore della Crisi.

Ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, ove non già depositati unitamente al ricorso.

Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale - a pena di inammissibilità - devono trasmettere al Liquidatore a mezzo di posta elettronica certificata, la domanda di



restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporli ai sensi dell'art. 201 ccii.

Ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore.

Ordina la trascrizione della sentenza sugli immobili indicati al punto 2 delle motivazioni.

Autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 115/2002 delle spese relative alla presente sentenza.

Dispone che sia lasciata nella disponibilità del ricorrente la somma mensile di euro 1.500,00, ai sensi dell'art. 268, c. 4, CCII, in considerazione della necessità di destinarla al mantenimento del debitore.

Dispone che il Liquidatore:

- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai sensi dell'art. 270, c. 4, CCII, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l'inserimento della sentenza sul sito web di questo Tribunale;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
- entro novanta giorni dalla apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, c. 2, CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del Giudice Delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, c. 1, CCII e lo comunichi agli interessati;
- ogni sei mesi dalla apertura della liquidazione, presenti una relazione al Giudice Delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere con allegato il conto della sua gestione e l'estratto del conto corrente della procedura; nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta visto dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore ed ai creditori;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, c. 3, CCII ed a domandare la liquidazione del compenso;
- chiedi, una volta eseguito il riparto finale dell'attivo, la chiusura della procedura ex art. 276 CCII.

Si comunichi al ricorrente e al Liquidatore.



Così deciso in Cassino, il 30 giugno 2025

Il giudice relatore, dott. Lorenzo Sandulli

Il presidente, dott.ssa Michela Grillo

